

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato ALESSANDRO GIOIA

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 1/2021
NEI CONFRONTI DI

- **CIRCOLO IPPICO BRESSANELLI s.s.d. a r.l. in persona del sig Presidente p.-t.;**
-
- **Al.Cle in persona del suo legale rapp.p.-t.;**

In seguito alla segnalazione, inviata a mezzo mail, in data 23/12/2020, dalla sig.ra Patrizia Magini, Presidente di Giuria alla Federazione e pervenuta dalla Segreteria in data 11/01/2021, questo Giudice, in pari data, avviava un procedimento disciplinare a carico di **CIRCOLO IPPICO BRESSANELLI s.s.d. a r.l. in persona del sig Presidente p.-t.; Al.Cle in persona del suo legale rapp.p.-t..**


La denunciante ha segnalato fatti accaduti in data 20/12/2020 in Manerbio (BS), in occasione del S/O Naz. A5 17/20 Dicembre 2020, durante lo svolgimento della Cat. C115. La denunciante dichiarava di essere stata informata dalla sua collega sig.ra Claudia Facheris che la concorrente Greta Giulia Fusari era stata eliminata, perché partita senza il suono della campana e che, a quel punto, si sarebbe avvicinato il sig. Achille Fusari, padre della tesserata maggiorenne Greta Giulia Fusari, il quale le avrebbe chiesto di parlarle, ma la stessa, occupata, avrebbe chiesto di attendere qualche secondo. A questo punto il Fusari avrebbe opposto alla richiesta del Presidente di Giuria un attacco verbale, apostrofandola con le seguenti parole offensive:” *sei una merda...sei una stronza*” urlando ed inveendo anche contro tutta la Giuria, poi si avvicinava verso la stessa afferrandola per il braccio.

La sig.ra Patrizia Magini segnalava, altresì, che l'aggressore non avrebbe indossato la mascherina e che non sarebbe dovuto entrare, dal momento che la gara era a porte chiuse e che la figlia non aveva necessità di essere accompagnata proprio perché maggiorenne, evidenziando un'elusione dei controlli e delle prescrizioni in atto.

Questo Giudice rilevando possibili condotte antiregolamentari a carico del Fusari del Circolo Ippico Bressanelli ex art 4 RGD e del Comitato Organizzatore Al. Cle in Manerbio ai sensi gli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia fissava la data per la decisione al giorno 22/01/2021 con apposito provvedimento del giorno 12/01/2021, che veniva regolarmente comunicato alle parti interessate .

Tempestivamente il Circolo Ippico Bressanelli s.s.d. s.r.l. trasmetteva una memoria a firma del proprio difensore Avv. Carlo Meleri con allegata lettera di scuse del sig. Achille Fusari.

Nella difesa il circolo deferito sosteneva di aver informato atleti ed accompagnatori di adottare le misure di sicurezza, che tutti erano entrati indossando la mascherina



e che il sig. Achille Fusari, dopo la gara, si sarebbe recato presso la Giuria, ma il comportamento dello stesso sarebbe stato improvviso ed imprevedibile tanto che il sig. Bressanelli Denis, Presidente del Circolo, non avrebbe potuto prevenirlo.

In diritto, il circolo rappresentava che, ai sensi dell'art 4 del R.G. Fise l'aggregato o l'affiliato Fise risponde degli illeciti dei propri accompagnatori solo se dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare tali condotte e, nel caso de quo, l'affiliato avrebbe controllato che atleti e accompagnatori fossero dotati di presidi anti covid e che il comportamento del sig. Achille Fusari sarebbe sfuggito al controllo del sig. Bressanelli Denis. Nella memoria si confermava, altresì, che il sig. Achille Fusari è da sempre accompagnatore della figlia Greta e che il giorno 20/12/2020 era presente in gara con funzione di groom, considerandolo, pertanto, persona legittimata ad entrare presso il centro Al. Cle. di Manerbio.

Concludeva con la richiesta di non doversi procedere nei confronti del Circolo Ippico Bressanelli.

Allegava alla memoria, in copia una lettera, a firma del sig. Achille Fusari, rivolta alla Sig.ra Patrizia Magini, con cui il Fusari porgeva le sue scuse al Presidente di Giuria.

Veniva pure trasmessa a questo Giudice una ulteriore Memoria a firma del sig. Achille Fusari, con la quale confermava di aver accompagnato la figlia in gara e di scusarsi per quanto avvenuto, deducendo, altresì, che la figlia indossava la mascherina e che lo stesso, invece, uno *"scalda collo portato su bocca e naso così come previsto e consentito dalla normativa relativa al COVID 2019"*.

Nessuna Memoria veniva prodotta da parte di Al.Cle., pur regolarmente raggiunta dalla notifica del provvedimento di fissazione fatta dalla segreteria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti dedotti dalla segnalazione di cui al presente procedimento disciplinare sono provati ~~per il solo fatto che~~ essendo stati accertati dal Presidente di Giuria pertanto sono dotati di pubblica fede fino a prova contraria ai sensi dell'art 64 co2 R.G.

La responsabilità disciplinare dei deferiti trova la sua fonte nella normativa federale.

Infatti la condotta antisportiva posta in essere dal Sig. Fusari Achille, pur non essendo tesserato Fise, ai sensi dell'art. 4.1, a) R.G.S. 2020 è censurabile e, per esso, è responsabile in via oggettiva il Circolo Ippico Bressanelli S.S.D. a r.l. presso il quale risulta tesserata la figlia Greta Giulia Fusari, ai sensi dell'art 4.1 a) R.G.S. L'art 4.1, R.G.S. prevede che, oltre ai casi di cui all'art 1 R.N.S.O. 2020, gli Affiliati e gli Aggregati e per essi i loro rapp. p.-t. sono responsabili per gli illeciti commessi *e al punto a) "sono responsabili per gli illeciti commessi da chi li rappresenta ai sensi delle disposizioni federali, nonché dei propri dirigenti, accompagnatori, istruttori, tecnici, operatori tecnici e delegati"*.

E' emerso come fatto non contestato e ammesso dallo stesso Fusari che il medesimo nell'occasione abbia aggredito verbalmente in modo inurbano il Presidente della Giuria con le parole offensive "sei una merda sei una stronza" e che era sfornito di qualsiasi regolare/riconoscibile Dispositivo di protezione individuale previsto dalla normativa anticovid.

La responsabilità oggettiva di cui all'art 2047 cc, richiamata dal Codice di Giustizia Sportivo e da tutte le normative Federali, poggia sulla ratio per cui è volontà dell'Ordinamento sportivo di garantire la serenità ed il corretto svolgimento di qualsiasi competizione sportiva.

La difesa del Circolo Ippico Bressanelli non è riuscita a provare che la condotta del sig. Achille Fusari sia stata impossibile da impedire o che essi non ne fossero a conoscenza, in quanto, nella memoria, affermano di sapere che il medesimo si sarebbe autonomamente e personalmente recato dal Presidente di Giuria, condotta quantomeno inusuale da parte di un padre/groom che, in ogni caso, avrebbe dovuto, in prima istanza, rivolgersi ai dirigenti del circolo di appartenenza della figlia per esporre le sue ragioni e/o le sue intenzioni. Da parte del Circolo viene riconosciuto il fatto che il Fusari fosse accompagnatore della figlia quale groom e che fosse stata data disposizione d'indossare la mascherina, oltre al fatto che il sig Bressanelli Denis, Presidente del Circolo, non avrebbe potuto fermare l'accompagnatore perché occupato a seguire altri atleti.

A ben vedere, quindi, le difese, non fanno altro che corroborare la responsabilità oggettiva dello stesso Circolo: il fatto che il sig Achille Fusari sia entrato nella manifestazione sportiva quale groom della figlia al seguito del Circolo stesso, conferma il rapporto di accompagnatore e che il Circolo si sia limitato all'avvertimento di indossare i dispositivi di sicurezza ma non abbia poi controllato colpevolmente l'effettività della misura né il comportamento dell'accompagnatore/groom.

A ciò si aggiunga che il sig Denis Bressanelli afferma di non avere potuto impedire la condotta del sig. Achille Fusari nei confronti della Giuria, perché occupato con altri atleti.

Si ritiene quindi che il Circolo non sia riuscito a dare la prova necessaria dell'esimente invocata.

Quanto al Comitato Organizzatore -Al. Cle.-esso non ha inviato alcuna memoria difensiva, tuttavia da quanto dedotto dal Circolo Ippico Bressanelli e dalla affermazione del sig. Achille Fusari circa il fatto di non indossare u regolare mascherina di protezione bensì un semplice "scaldacollo" si può dedurre un lassismo nei controlli e/o all'interno del circolo durante le gare. Dal momento che nessuna normativa anti Covid consente di sostituire la mascherina con una sciarpa e/o con uno scaldacollo.

Pertanto sotto tale profilo l'Al.Cle deve essere sanzionato.

Il Circolo Ippico Bressanelli è recidivo in quanto è stato condannato dal Giudice Sportivo Nazionale in data 06/10/2019 nel Procedimento Rg. n 20/19 con l'ammenda di € 250,00 pertanto, si impone un aggravamento della sanzione ai sensi dell'art 14 del R.G. e dell'art 36, co 2 del R.N.S.O.



PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale applica la sanzione dell'ammenda di cui all'art. 6 R.G. di € 650,00 al **Circolo Ippico Bressanelli srl ssd** in persona del legale rappresentante p.t. e la sanzione dell'ammenda di € 450,00 di cui all'art 6 R.G. ad **Al.Cle** in persona del suo legale rapp.p.t.

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia per la pubblicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti connessi.

Roma, li 22/01/2021

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Alessandro Gioia

